



**REPUBLIC of SAN MARINO
MARITIME AUTHORITY**

Rev. 0

PH: +378 (0549) 882929 | FAX: +378 (0549) 882928 | EMAIL: info@caa-mna.sm

San Marino Policy Letter

SMPL – 2023-REG-002

27 Febbraio 2023

Dichiarazione della Banca Centrale di San Marino sulla validità delle coperture assicurative di navi battenti bandiera nazionale

A: Organizzazioni Riconosciute, Armatori, Manager, Comandanti, Marittimi, partner SMSR, broker SMSR, ispettori, e al pubblico.



REPUBLIC of SAN MARINO MARITIME AUTHORITY

PH: +378 (0549) 882929 | FAX: +378 (0549) 882928 | EMAIL: info@caa-mna.sm

Dichiarazione della Banca Centrale di San Marino sulla validità delle coperture assicurative di navi battenti bandiera nazionale

Si riporta di seguito la dichiarazione ufficiale della Banca Centrale di San Marino riguardo alla validità della copertura assicurativa per le navi battenti bandiera sammarinese.

Maggio 2022

Spett.le **Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione**

in risposta al quesito del 15 marzo u.s., prot. MNA/01/204/22, si rappresenta anzitutto che quanto questa Banca Centrale aveva avuto modo di chiarire nel 2016 con riguardo alle coperture assicurative estere sugli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico sammarinese, può ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche alle coperture assicurative estere sulle navi immatricolate nel Registro Navale sammarinese, non essendovi ragioni, con riguardo ai criteri di territorialità rilevanti ai fini di vigilanza che competono alla scrivente, per differenziare, in costanza di norme, i termini delle conclusioni già espresse a seconda che trattasi di veicolo aereo o marittimo.

Ciò premesso si conferma quindi che ciò che rileva ai fini di vigilanza, tanto che si tratti di aeromobili quanto di imbarcazioni, è che, se la polizza è contratta in territorio sammarinese:

- a) sia stata emessa da una impresa di assicurazione estera iscritta nell'Elenco di cui all'articolo 31 del Reg.2007-02, e
- b) sia stata intermediata da un agente o broker iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi di cui all'articolo 27 della Legge 165/2005 e s.m.

Nei casi diversi in cui la polizza sia contratta all'estero, senza essere preceduta da alcuna attività promozionale o precontrattuale in territorio sammarinese, i requisiti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti, a prescindere:

- dalla residenza/nazionalità del proprietario o armatore;
- dalle acque (straniere o internazionali) in cui si trovi l'imbarcazione;
- dall'ubicazione del rischio.

Ovviamente quanto sopra, come già chiarito nel 2016, "*vale unicamente per i profili di vigilanza di competenza della scrivente e per i connessi criteri di territorialità, a prescindere cioè da ogni più opportuna valutazione di ordine legale, fiscale o amministrativo della fattispecie in esame, derivante da altre disposizioni vigenti in San Marino o nei Paesi che, per altro elemento di territorialità, concorressero a formare il quadro normativo complessivo applicabile alla predetta fattispecie*".